



Divieto di avvicinamento alla persona offesa

Che cosa è

Il divieto di avvicinamento è una misura cautelare con la quale il Giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari e di mantenerne una certa distanza.

Chi la dispone

E' necessario presentare istanza al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio. La durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a 6 mesi, a meno di gravi motivi che permettono una proroga, possibile dopo la presentazione di una nuova istanza

Termini di durata

Il divieto di avvicinamento è una misura coercitiva pertanto per la sua durata massima si rimanda alla tempistica già vista per la custodia cautelare e gli arresti domiciliari, raddoppiata in applicazione dell'art. 308 cpp.

Revoca e sostituzione

Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice titolare del procedimento.